



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

REGIME DELLA PROVA PER L'ESENZIONE TARI

Sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1219 del 2025 (dep. 16/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TARI - Esenzioni- Operatività in via automatica - Esclusione - Presupposti -

Onere di prova a carico del contribuente - Necessità – Prova specifica

Massima

In tema di TARI, l'esenzione dal versamento dell'imposta costituisce un'eccezione e, pertanto, grava sul contribuente l'onere di dimostrare, per ogni annualità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni per quelle aree detenute che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, producono rifiuti speciali smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che la prova non può consistere nella comunicazione di inizio attività o nella produzione di planimetrie relative alle superfici interessate, ma deve consistere nella specifica dimostrazione del fatto che, per ogni anno, nelle aree in questione siano stati effettivamente prodotti rifiuti speciali regolarmente smaltiti).

Rif. normativi

Art. 62 d.lgs. 15/11/1993 n. 507

Art. 66 d.lgs. 15/11/1993 n. 507

Conformità

Cass., sez. 5, Ordinanza del 15/05/2019 n. 12979



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cass., Sez. 5, Ordinanza del 01/04/2025 n. 8595

Anno pubb. 2025